



COMUNE DI MORGANO

Provincia di Treviso

- Immediatamente Eseguibile
- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 22/07/2015, ore 20.10*

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **Luglio** alle ore **20.10** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

Cognome e nome		Presenti	Assenti
1 ROSTIROLLA DANIELE	Sindaco	X	
2 ROSSETTO ALBERTO	Vice Sindaco		X
3 BASSO DOMENICO	Consigliere	X	
4 PASQUALETTO ELENA	Consigliere	X	
5 BUSI ANGELI DINO	Consigliere		X
6 SCHIAVON FRANCO	Consigliere	X	
7 PAVANETTO GIULIANO	Consigliere	X	
8 LIBRALESSO EZIO	Consigliere	X	
9 LAZZARO ENRICO	Consigliere	X	
10 BOSCARDIN CARLO	Consigliere	X	
11 VETTOR ANDREA	Consigliere	X	
12 MIATELLO FRANCESCO	Consigliere	X	
13 FAVARO RENZO	Consigliere	X	
		11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr. **LONGO SILVANO**.

Il sig. **ROSTIROLLA DANIELE**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto, Libralesso e Favaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- che l'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- la non applicazione altresì del tributo alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24 luglio 2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04 settembre 2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, confermando le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO
- senza introduzione di alcuna detrazione;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 marzo 2015, ai sensi del D.M. 24.12.2014 (G.U. del 30/12/2014, n. 301), al 31 maggio 2015, ai sensi del D.M. 16.03.2015 (G.U. del 21/03/2015, n. 67), e successivamente al 30 luglio 2015, ai sensi del D.M. 13.05.2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011; art. 9-bis del D.L. 47/2014); l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VALUTATO quanto sopra, tenuto conto delle modifiche che si susseguono nella disciplina tributaria, constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire, procedendo a stimare la base imponibile e il relativo gettito con il conseguente margine di aleatorietà;

RITENUTO, nel rispetto degli equilibri di bilancio, atti a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, fronteggiando la predetta riduzione di risorse, di non apportare alcuna:

- *variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;*

- *variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;*

- *variazione dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;*

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06/07/2015 di approvazione degli schemi di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015/2017 e relativa relazione previsionale e programmatica che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2015 pari ad Euro 380.000,00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal responsabile del servizio amministrativo-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- i Decreti Sindacali nn. 1 e 2 del 02.01.2015 relativi alla nomina dei Responsabili dei Servizi Amministrativo-Finanziario e Tecnico per l'anno 2015;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/1997;

UDITI gli interventi sopra riportati;

CON VOTI:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0
Contrari n. 4

DELIBERA

- 1) di non variare per l'anno 2015 le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria, mantenendo le sotto aliquote riportate a conferma di quelle stabilite per l'anno 2014:
 - ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO;
- 2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voti:
Presenti n. 11
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0
Contrari n. 4



Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, Signor Segretario Comunale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Premessa:

Voglio far presente a tutti che il Bilancio di previsione esercizio 2015 con i relativi allegati, ci è stato recapitato solo l'otto scorso, dopo aver sfogliato gli elaborati ho chiesto al Settore Finanziario un incontro per avere chiarimenti su varie voci, a questa richiesta mi è stato risposto che la Responsabile era temporaneamente impossibilitata a fissare un appuntamento. Successivamente ho chiesto un incontro col Sindaco e con la Responsabile del Settore Finanziario. L'incontro in un primo momento, fissato ma poi rinviato a data da destinarsi con un SMS dal Sindaco: "ci sentiamo lunedì" (lunedì 13 luglio). Lunedì 13 luglio scorso ho chiesto fosse fissato l'incontro entro mercoledì 15 successivo, al che la Responsabile del Settore Finanziario mi comunicava che ormai non potevamo più presentare alcuna proposta di emendamento perché scaduto il termine utile per poterlo fare. Nel corso dell'incontro del 15 scorso ho avuto le spiegazioni che servivano al nostro Gruppo Consiliare per poterci formare un'opinione sul documento che andremo a votare, che noi Consiglieri di **MORGANO FUTURA** abbiamo discusso per solo un paio d'ore il 16 scorso.

Alla votazione per le aliquote TASI:

Ricordiamo e reiteriamo anche oggi l'osservazione che avevamo proposto al "Bilancio di previsione 2014" e cioè:

"... sentiamo di dover raccomandare e sostenere, quanto era stato promesso negli incontri pubblici durante la campagna elettorale anche dall'allora candidato Daniele Rostirolla e cioè maggiore equità sociale e progressività nelle imposte locali. Anche quest'anno non vediamo prevista alcuna detrazione per l'imposta TASI, da parte della Giunta non si vuole considerare che la capacità contributiva dei Morganesi non è uguale per tutti e non sono previste detrazioni neanche per i contribuenti con reddito fino a 10.000/Euro. Chiediamo pertanto che per l'imposta TASI siano previste delle detrazioni per i figli a carico, per quelle famiglie che hanno tra i loro componenti un portatore di handicap e per quelle monoparentali in gravi difficoltà economiche, come del resto già attuato da altre amministrazioni dei Comuni contermini." La detrazione a sgravio dovrebbe essere concessa in base a parametri fissati dal Settore Finanziario e identificabili sulla dichiarazione ISEE presentata dai richiedenti le detrazioni.

Avevamo chiesto inoltre che gli uffici fossero dotati di un software più aggiornato e completo che permettesse loro un miglior calcolo delle previsioni di gettito. La mancata dotazione degli strumenti informatici non può essere imputata al ridotto organico del personale, ma alla mancata volontà politica di dotare gli uffici degli strumenti utili a sviluppare meglio le potenzialità del personale, permettendo al Settore Finanziario una maggiore e migliore capacità di calcolo preventivo e proiezione sul gettito potenziale. Ad un anno di distanza il nostro Comune è giocoforza costretto ad imporre aliquote generalizzate, senza tener conto delle diverse possibilità economiche della popolazione e della progressione impositiva. Avevamo sperato che il senso di equità ispirasse le scelte della Giunta che vediamo



invece condizionate dal solo criterio ragionieristico, dovuto, è vero, ma non il solo che deve assistere un amministratore nell'esercizio delle sue responsabilità.

Alla votazione per le aliquote IMU:

Anche per l'IMU questa Giunta non prevede alcuna detrazione per le categorie di persone citate prima. Ribadiamo che l'IMU e le sue detrazioni dovrebbero essere applicate in conseguenza a dei parametri fissati dal Servizio Finanziario sulla base della dichiarazione ISEE.

Alla votazione per l'addizionale IRPEF:

Ribadiamo gli stessi concetti espressi in precedenza e chiediamo che venga tenuto conto nell'imposizione fiscale della progressività e dell'esenzione all'addizionale IRPEF per i redditi più bassi sulla base della dichiarazione ISEE.

Alla votazione per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015:

Alla luce delle considerazioni precedenti e visto che ai Consiglieri di minoranza non è stata data alcuna possibilità di conoscere e di valutare dettagliatamente per tempo il Bilancio di previsione esercizio 2015, visto che non ci è stata data la possibilità temporale di proporre emendamenti come sarebbe nel nostro diritto di Consiglieri Comunali e riscontrando la mancanza di attenzione, da parte di questa Giunta, per i Morganesi più disagiati.

Noi Consiglieri di **MORGANO FUTURA**, dichiariamo il voto contrario all'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

Carlo Boscardin – Consigliere

Andrea Vettor – Consigliere

Francesco Miatello – Consigliere

Renzo Favaro, - Consigliere

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto PAVAN LUIGINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Fto PAVAN LUIGINA

IL PRESIDENTE
Fto **ROSTIROLLA DANIELE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. LONGO SILVANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n° Reg: 446

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 5 AGO. 2015 al 20 AGO. 2015

Morgano, li 5 AGO. 2015

Fto **IL MESSO COMUNALE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 5 AGO. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO SILVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Morgano, li _____

